



Città di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

Originale

Ordinanze Sindacali

SETTORE: Settore Servizi ai Cittadini

Servizio: Commercio attività produttive e politiche del lavoro

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE E/O BICCHIERI DI VETRO AGLI ESERCENTI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE E CONTESTUALE DIVIETO DI VENDITA DI SCHIUMA DA BARBA IN BOMBOLETTE IN PIAZZA GRAMSCI E VIE LIMITROFE IL 9/03/2019 IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL CARNEVALE.

ORDINANZA del 04/03/2019 n. 3

Proposta N°: 2019/876 del 04/03/2019

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE E/O BICCHIERI DI VETRO AGLI ESERCENTI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE E CONTESTUALE DIVIETO DI VENDITA DI SCHIUMA DA BARBA IN BOMBOLETTE IN PIAZZA GRAMSCI E VIE LIMITROFE IL 9/03/2019 IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL CARNEVALE.

IL SINDACO

Considerato che con Delibera di Giunta comunale n. 35 del 21/02/2019 è stato approvato un accordo di collaborazione tra Comune di Cinisello Balsamo e la Parrocchia S. Ambrogio per l'organizzazione del Carnevale cittadino, da tenersi nella zona pedonale di Piazza Gramsci nel pomeriggio di sabato 9/03/2019, dalle ore 14,30 alle ore 19,00.

Tenuto conto che in occasione dell'evento, anche in considerazione della peculiarità dello stesso, è prevedibile una notevole affluenza di persone in piazza Gramsci e nelle immediate adiacenze;

Ritenuto opportuno predisporre misure di prevenzione idonee a garantire la sicurezza delle persone ed evitare turbative al regolare svolgimento della manifestazione;

Considerato che il Ministero dell'Interno, con circolari del Capo della Polizia ha emanato direttive per la disciplina degli aspetti di "safety" e "security" al fine dell'individuazione delle più opportune strategie operative in occasione di manifestazioni ed eventi pubblici;

Ritenuto necessario alla luce di quanto premesso intervenire a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità pubblica vietando: *"la vendita per l'asporto, sia in sede fissa che itinerante nonché tramite distributori automatici, di qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie di vetro e o bicchieri, e vietando altresì la vendita di schiuma da barba in bombolette in piazza Gramsci e nelle vie limitrofe dalle ore 14,00 alle ore 19,00 e comunque per l'intera durata dei festeggiamenti del Carnevale, il giorno 9/03/2019"*

Visti:

- l'art. 54 comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS);
- il Regolamento per la determinazione e applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 196 del 24/07/2014;

- il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 73 del 18.12.2014

- la Direttiva n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7.6.2017 del Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza;
- la Direttiva n. 11464 del 19.6.2017 del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco;
- la Circolare M.I. n. 11001/110(10) del 28.7.2017
- la Circolare M.I N. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018 - Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche - Direttiva.

ORDINA

Al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica e per i motivi esplicitati nella premessa:

- 1) è vietata la vendita per l'asporto, sia in sede fissa che itinerante nonché tramite distributori automatici, di qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie di vetro e o bicchieri, in piazza Gramsci e nelle vie limitrofe dalle ore 14,00 alle ore 19,00 nella giornata del 9/03/2019;
- 2) Il divieto di cui al punto 1) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali di vendita o somministrazione;
- 3) resta ferma la facoltà di vendita per asporto di bevande in contenitori in plastica;
- 4) è vietata la vendita, sia in sede fissa che itinerante, di schiuma da barba in bombolette;
- 5) l'inosservanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, comporterà la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 del Regolamento comunale per la determinazione e applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 196 del 24/07/2014, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;
- 6) si applica la sanzione accessoria dell'immediata sospensione dell'attività di somministrazione e vendita per asporto di qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie di vetro e o bicchieri a norma dell'art. 4 del sopra citato Regolamento;

La Polizia locale e le Forze dell'ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è possibile presentare ricorso, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale, presso il quale è obbligatorio il patrocinio di Avvocato o Procuratore Legale oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Il Sindaco
GIACOMO GHILARDI